



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

---

### ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO Numero 12 del 18-05-2020

**OGGETTO:** RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE - SETTORE ALIMENTARE (ORTOFRUTTICOLO E FLOROVIVAISTICO) - NELLE GIORNATE DEL MERCOLEDÌ E SABATO A FAR DATA DAL 20 MAGGIO 2020.

### IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di mesi sei dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

**Visto** il D.P.C.M del 26.04.2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020), in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. z), che disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto “lockdown”;

**Visto** il Decreto Legge del 16.05.2020, n. 33, recante ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da “Covid-19”*” (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, in particolare:

- il punto 1, che prevede che “*a decorrere dal 18.05.2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)*”;
- il punto 2, che statuisce che “*le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed*”

*allegate alla presente ordinanza”;*

- il punto 5, che dispone che *“le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24.04.2020. b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione”;*

**Visto** il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante ad oggetto *“Disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, edel D. L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020), in particolare l'allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.05.2020;*

**Vista** la precedente Ordinanza Commissariale n. 7 del 03.04.2020 avente ad oggetto *“Sospensione del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì e sabato fino al 03.04.2020. Ordinanza Commissariale n. 5 del 06.03.2020. Proroga Efficacia”;*

**Ritenuto**, previa valutazione dell’esigenza di soddisfacimento dei bisogni primari della cittadinanza, degli obiettivi di ripresa delle attività economiche e di sicurezza e contenimento della diffusione del contagio da “Covid-19”, attesa la complessità delle misure preventive a tutela della salute pubblica obbligatoriamente prescritte al fine di ridurre al minimo le eventuali situazioni di affollamento dei cittadini, opportuno procedere alla riapertura del mercato settimanale per il solo settore alimentare (ortofruitticolo e florovivaistico) nelle giornate del mercoledì (a far data dal prossimo 20 maggio, nell’area mercatale *“Piazza XXV Luglio – Largo Tomassini - Via Magenta”* oggetto della nuova dislocazione sperimentale) e del sabato (a far data dal prossimo 23 maggio, nell’area mercatale *“Piazzale Stazione”*), demandando a successivo e separato provvedimento la disposizione di riapertura del mercato settimanale per il settore “non alimentare”;

**Ritenuto**, altresì, necessario e doveroso adottare ogni utile misura precauzionale idonea al contenimento del diffondersi del contagio da “Covid-19” sul territorio comunale;

**Ritenuto**, infine, di determinare espresse ed idonee modalità per la riapertura e gestione del mercato settimanale per il settore alimentare oggetto del presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 26.04.2020 (in particolare, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5), ed Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020;

**Visto** l’articolo 50, commi 4 e 5, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, che definisce le competenze e funzioni spettanti al Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in caso di emergenze sanitarie;

**ORDINA**

per tutto quanto esposto in premessa

**1.1a riapertura** del mercato settimanale per il solo settore alimentare (ortofrutticolo e florovivaistico) nelle giornate del mercoledì (a far data dal prossimo 20 maggio, nell'area mercatale "*Piazza XXV Luglio – Largo Tomassini - Via Magenta*", oggetto della nuova dislocazione sperimentale) e del sabato (a far data dal prossimo 23 maggio, nell'area mercatale "*Piazzale Stazione*");

**2. P'osservanza** delle indicazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020 – allegato "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche*" (*mercati, fiere e mercatini degli hobbisti*), in particolare:

- i titolari dei posteggi alimentari non potranno dare avvio alle attività di vendita qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C;
- l'accesso all'area mercatale per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 6:00 e sino alle ore 15:00;
- la distanza tra i posteggi alimentari assegnati è pari a metri 2 (due) e gli interstizi tra i banchi dovranno impedire l'accesso agli utenti;
- gli operatori di mercato dovranno garantire la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature e banchi di vendita preliminarmente all'avvio delle operazioni di vendita;
- i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro, sia in attesa di accedere all'area che all'interno dell'area stessa (fatta eccezione per le persone conviventi e, in generale, non soggette al distanziamento interpersonale, sotto la propria responsabilità individuale);
- sono vietati gli assembramenti;
- gli operatori di mercato dovranno raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti, nonché di richiedere supporto per la ricerca dei prodotti;
- è fatto divieto assoluto di avvicinarsi e/o toccare la merce esposta, che dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- ciascun operatore di mercato dovrà garantire la delimitazione dello spazio di vendita frontale con strisce o altri mezzi in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (un) metro;
- per ciascun posteggio è consentita la presenza di non più di 2 (due) addetti alla vendita, che dovranno obbligatoriamente indossare guanti (salvo frequente igienizzazione delle mani) e mascherina a copertura di naso e bocca, cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento;
- ciascun operatore di mercato renderà disponibili per i clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente da parte della clientela unitamente alle mascherine (che potranno essere non indossate in tutti i casi in cui venga assicurato e garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 – un – metro); i sistemi per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- l'accesso all'area mercatale è consentita ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14 (quattordici), disabili o anziani;
- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale è pari a n. 60 (sessanta), esclusi gli addetti alla vendita ed il personale di controllo, stimata nella misura doppia rispetto ai titolari di concessione e posteggio;

- l'accesso e l'uscita all'area mercatale sarà opportunamente diviso in un settore per l'ingresso ed un settore per l'uscita, con posizionamento di transenne e idonei cartelli, al fine di orientare la clientela nella giusta direzione ed indicante "ingresso" e "uscita" (oltre che informativi sui corretti comportamenti da assumere);
- saranno presenti, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato, nonché per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza individuate, agenti del comando di polizia municipale, coadiuvati da altro personale comunale, ed operatori volontari della protezione civile;

**3. il temporaneo riposizionamento** del posteggio e spazio assegnato, anche con possibile ampliamento dell'area mercatale, qualora indispensabile a garantire il rispetto della tutela della salute pubblica e del distanziamento interpersonale, compreso il possibile utilizzo di un unico spazio a fronte della titolarità di più posteggi;

## **DISPONE**

**la conferma** del dispositivo di cui alla precedente Ordinanza Commissariale n. 7 del 03.04.2020 limitatamente alla temporanea sospensione del mercato settimanale per il "settore non alimentare" nelle more dell'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti di competenza attesa la complessità delle misure preventive a tutela della salute pubblica obbligatoriamente prescritte e da adottare al fine di ridurre al minimo le eventuali situazioni di affollamento dei cittadini;

**la pubblicazione** del presente provvedimento all'albo "on-line" e sul sito istituzionale del Comune di Ceccano;

**l'eventuale sospensione** delle attività di vendita, con conseguente sgombero dell'area mercatale, nel caso di accertato mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale e, in generale, di prevenzione e tutela della salute pubblica prescritte nella presente ordinanza;

**la notifica** della presente ordinanza nei confronti del Comando di Polizia Municipale; della Prefettura di Frosinone; del Comando dei Carabinieri di Ceccano; del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente; dei Settori I, III, V e IX del Comune di Ceccano per quanto di propria competenza.

Il **Comando di Polizia Municipale** è incaricato circa la vigilanza, sorveglianza ed ottemperanza della presente ordinanza.

I **Responsabili del I, III, V, VI e IX Settore**, ciascuno per quanto di propria competenza, saranno tenuti ad attuare ogni idonea misura logistica, organizzativa e di presidio al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, compresi gli accessi scaglionati per evitare sovraffollamento nell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

In caso di violazione delle disposizioni in materia di contenimento da contagi "Covid-19" troveranno applicazione le sanzioni amministrative di cui al D. L. n. 19/2020 per espresso richiamo di cui all'articolo 2 del D. L. n. 33/2020.

Il presente provvedimento ha decorrenza dalla data odierna di avvenuta pubblicazione e fino all'adozione di eventuali e successivi provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi, dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

**Il Sub Commissario Prefettizio**

Dott.ssa Stefania Galella

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**